

ALLEGATO "B" REP. 17051/10477

STATUTO

"FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108La (TOSCANA) - E.T.S."

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108La (TOSCANA) - ETS"**.

La Fondazione dovrà utilizzare, nella denominazione ed in ogni segno distintivo, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". Di tale indicazione deve altresì farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha durata illimitata ed è disciplinata dalle norme del presente statuto, dal codice civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione ha sede legale nel comune di Firenze. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere modificato l'indirizzo della sede nell'ambito del comune di Firenze e potranno essere istituite sedi secondarie.

L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

Art. 2 - SCOPI ED ATTIVITA'

La Fondazione persegue, in armonia con le finalità dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs, in continuità ed a supporto dell'attività dei Clubs Lions e Leo del Distretto Lions 108La ed in attuazione dell'impegno "a servire", senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di promozione e tutela delle categorie sociali svantaggiate, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in conformità agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

- organizzazione e promozione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (anche in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari) (lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w).

La Fondazione indirizza la propria attività alla promozione di tutti gli interventi atti a garantire una buona qualità di vita e le pari opportunità, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione e delle difficoltà che la persona umana può incontrare nel corso della sua vita a causa delle proprie condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio individuale, familiare e sociale, di scarso reddito, di condizioni di non autonomia.

La Fondazione, nell'ambito delle attività di interesse generale come sopra indicate, potrà organizzare e gestire attività culturali, turistiche, sportive, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

La Fondazione potrà promuovere e sostenere attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative, ricerche, anche di contenuto scientifico e tecnologico innovativo, e ogni attività comunque idonea a migliorare la vita sociale e/o a realizzare gli scopi di cui sopra; potrà supportare, appoggiare e sostenere l'impegno "a servire" dei Lions e Leo Clubs del Distretto 108La, ad essi affiancandosi attraverso la somministrazione di mezzi finanziari e/o la prestazione di assistenza per la predisposizione e realizzazione di progetti di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 citato D. Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione, infine, potrà svolgere attività diverse ex art. 6 D.Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

La Fondazione potrà esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 - MODALITA' DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

La Fondazione persegue i suoi scopi attraverso la definizione di programmi generali e di progetti specifici, che garantiscano trasparenza delle iniziative, motivazione delle scelte, efficacia degli interventi. A tal fine, potrà essere predisposto un apposito Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione che stabilisca i criteri di individuazione e selezione dei progetti e le iniziative da attuare. L'ente opererà sempre nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e potrà compiere, nei limiti di legge e di statuto, tutte le operazioni - finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari - ritenute necessarie, strumentali od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione potrà aderire ad organismi pubblici o privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà, ricerca e studio che siano strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali e potrà, a tale scopo, stipulare convenzioni con enti privati e pubbliche amministrazioni.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è vincolato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutarî; esso è quindi utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione. Utili e avanzi di gestione devono impiegarsi solo per realizzare attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme inizialmente versate e destinate alla dotazione della stessa; da tutte le somme, contributi, titoli, rendite, ricavi, proventi ed entrate comunque denominate, diritti, beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivante dalla gestione del patrimonio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto

secondo quanto previsto al successivo art.19.

Titolo II

ASSETTO ORGANIZZATIVO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a - il Presidente ed il Vicepresidente;
- b - il Consiglio di Amministrazione;
- c - il Direttore;
- d - l'Organo di Controllo.

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Art. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di Direttore sono fra loro incompatibili.

Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti ed affini dei componenti gli organi della Fondazione.

Il venir meno, nel corso del mandato, dei requisiti previsti dallo statuto o della qualità di socio Lions effettivo ed in regola con il club di appartenenza, comporta la decadenza dalla carica. E' altresì causa di decadenza l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'organo di appartenenza.

Art. 7 - CONFLITTO DI INTERESSI

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse di quest'ultima. Il componente che sia portatore di un interesse, proprio o di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione - ove si tratti del Direttore - e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali detto interesse venga in rilievo. In caso di inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione - ove trattasi del Direttore - valutano l'adozione del provvedimento di decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto dal presente articolo.

Si applica comunque il disposto dell'art. 2475 ter del C.C..

Art. 8 - INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI SPESE.

Le cariche sono gratuite. A tutti i componenti degli organi della Fondazione è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, purché integralmente e debitamente documentate. Nessun rimborso sarà dovuto per le spese di partecipazione alle riunioni degli

organi della Fondazione.

Art. 9 - PROROGATIO E DIMISSIONI

La cessazione dalla carica per scadenza del termine o dimissioni - queste ultime da presentare per iscritto al Presidente della Fondazione - ha effetto dal momento in cui entrano in carica i successori o, in caso di cessazione di tutti i membri di organo pluripersonale, a seguito della ricostituzione dell'organo stesso.

Art. 10 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICE PRESIDENTE.

Il Governatore e il Primo Vice Governatore, in carica per l'anno sociale indicato al successivo art. 11, sono rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere e la corretta gestione amministrativa. In caso di urgenza, d'intesa con il Direttore, adotta ogni utile provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendolo a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile. Il presidente può delegare il compimento di specifici atti ai componenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'anno sociale del Distretto Lions 108La va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Governatore, dall'immediato Past Governatore, dal Primo Vice Governatore, dal Secondo Vice Governatore e dal Segretario Distrettuale in carica per tale anno sociale.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Consiglio di Amministrazione proseguirà con i componenti rimasti. Colui che, secondo la normativa di disciplina del Distretto Lions Toscana 108La, verrà investito della carica distrettuale già spettante al soggetto cessato, entrerà di pieno diritto a far parte del consiglio di amministrazione.

Art. 12 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, a mero titolo indicativo, il Consiglio di Amministrazione:

- determina gli indirizzi e le direttive generali dell'attività;
- predispone ed approva il bilancio d'esercizio e quello preventivo;

- delibera sull'impiego delle somme di denaro e di beni, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni e i proventi di vendite di cespiti dell'Ente;
- nomina il Direttore;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale dipendente, nonché alla definizione di tutti i rapporti di collaborazione e/o consulenza;
- predispone i piani di lavoro e programmi di intervento;
- delibera la costituzione di comitati tecnici e di commissioni e propone eventuali modifiche statutarie;
- predispone il regolamento e le eventuali sue modifiche.

Le modifiche dello Statuto e le delibere sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione sono deliberate previa autorizzazione del socio unico fondatore, che funge da Assemblea Generale dei Soci, rappresentato dal Gabinetto Distrettuale del Distretto Lions 108 La (Toscana).

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente o al Direttore, determinando i limiti della delega, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; può altresì, determinandone i limiti, attribuire specifiche deleghe ai consiglieri per la gestione corrente.

Il Consiglio di Amministrazione può, infine, ove lo ritenga opportuno, costituire Comitati Tecnici a supporto della propria attività. Tali Comitati avranno funzioni consultive ed i loro compiti, durata e modalità di funzionamento saranno definiti dal Consiglio al momento della costituzione.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese nonché ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero venga richiesto da almeno tre componenti o dall'Organo di Controllo.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di partecipare il Direttore ed i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente mediante avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora della riunione, spedito ad ogni avente diritto almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del consiglio di amministrazione avvengono presso le sede della Fondazione, o anche altrove, purchè nell'ambito della Regione Toscana e possono tenersi anche per video-conferenza, a condizione che ogni consigliere sia stato adeguatamente informato, sia posto in condizione di interagire con gli altri partecipanti e possa realmente partecipare alla discussione ed al voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, la riunione è presieduta dal componente più anziano per età.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Per le delibere di modifica dello Statuto, scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, occorrerà la presenza ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti del consiglio di amministrazione.

Di ogni adunanza si redige, a cura del Direttore o, in caso di sua assenza, dalla persona indicata dal Presidente, apposito verbale che viene sottoscritto da chi lo ha redatto e dal Presidente.

Art. 14 - IL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, che resta in carica due esercizi e non è immediatamente rieleggibile.

Il Direttore deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra i soci effettivi di Clubs Lions del Distretto 108La che abbiano rivestito almeno una delle seguenti cariche: Governatore, Segretario Distrettuale, Tesoriere Distrettuale, Presidente di Circoscrizione.

Il Direttore provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa, con funzioni propositive e consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, coordina l'attività dei vari Comitati o consulenti, se nominati, adempie a tutte le deleghe attribuitegli.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore cessato o dimissionario, resta in carica fino alla nomina del successore.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei revisori legali, che restano in carica due esercizi e non sono immediatamente rieleggibili. Essi esprimono comunque il parere di competenza sul bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. I revisori eleggono, nella loro prima riunione, il loro Presidente tra i componenti effettivi.

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Gabinetto del Distretto Lions 108La nella riunione ordinaria immediatamente precedente la data di scadenza del collegio in carica.

In ogni caso di cessazione dalla carica di un membro

effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età che restano in carica fino al successivo Gabinetto Distrettuale, il quale provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, la presidenza è assunta fino al prossimo Gabinetto Distrettuale ordinario dal componente più anziano d'età. Se con i supplenti non si completa l'Organo, il Gabinetto Distrettuale provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Tale organo ha le attribuzioni previste e disciplinate dall'art.30 del Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile, in quanto applicabili.

Nel caso di cui all'art. 31 CTS, l'Organo esercita anche la revisione legale dei conti.

In particolare, spetta all'Organo il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l'esame dei documenti contabili, la verifica dei bilanci. Esso, inoltre, accompagna con la propria relazione il progetto di bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali di cui al presente statuto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono convocate dal suo Presidente con le stesse modalità di cui al precedente art. 13, relativo al consiglio di amministrazione. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. Le riunioni possono tenersi anche per video-conferenza, a condizione che ogni componente sia stato adeguatamente informato, sia posto in condizione di interagire con gli altri partecipanti e possa realmente partecipare alla discussione ed al voto.

I verbali delle riunioni, gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del collegio devono essere trascritti in apposito libro, tenuto dal collegio medesimo.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

BILANCI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale d'esercizio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso salvo la possibilità, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della Fondazione, entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.

La predisposizione di tale bilancio è di competenza del Consiglio di Amministrazione composto dai membri in carica al giorno di chiusura dell'esercizio medesimo. Il bilancio così predisposto dovrà essere redatto nel rispetto dei requisiti di chiarezza, completezza e trasparenza e dovrà essere accompagnato dalla relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo. A tal uopo, il bilancio deve essere presentato all'Organo di Controllo almeno quindici giorni prima della data della riunione del Consiglio d'Amministrazione in quel momento in carica, convocato per l'approvazione.

Il bilancio di esercizio, da redigersi secondo la modulistica definita in conformità alle disposizioni del CTS, si compone di stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La relazione di missione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti.

Art. 17 - BILANCIO SOCIALE

La Fondazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve depositare presso il Registro Unico del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione deve tenere:

- 1) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registi contabili che si rendono necessari per la propria attività.

Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

I libri e le scritture contabili sono liberamente visionabili dai componenti degli organi della Fondazione e vengono messi a disposizione dal Direttore entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

TITOLO IV

ESTINZIONE, DEVOLUZIONE E NORME FINALI

Art. 19 - ESTINZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più

liquidatori, secondo le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il patrimonio residuo è devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 comma 1, D. Lgs n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. E' fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

FIRMATO: FRANCESCO COTTINI, LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68 - ter, Legge
16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Laura Biagioli, Notaio in Prato, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive 11 (undici) facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di numero di Serie 4d 15 valido fino al 5 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Prato, Via F. Ferrucci n. 203/c, il 5 (cinque) novembre 2024
(duemilaventiquattro).